



COMUNE DI CARDITO

PROVINCIA DI NAPOLI

Servizio Tributi

Piazza G. Garibaldi n. 1 - 80024 - Cardito (NA) -
081-193.01.837 int. 228 - 230 - Fax 081-835.40.69
✉ tributi.cardito@asmepec.it - <http://cardito.asmenet.it>

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 18/05/2009, pubblicato all'albo pretorio in data 25/05/2009.

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1	Oggetto	pag. 3
---------------	---------	--------

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art. 2	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili	pag. 3
Art. 3	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità	pag. 4
Art. 4	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 5
Art. 5	Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	pag. 5
Art. 6	Requisiti richiesti per l'accesso alle istanze per la definizione agevolata dei tributi ICI, ICP, TARSU e COSAP.	pag. 6

Capo II

Definizione agevolata degli atti impositivi

Art. 7	Definizione agevolata degli atti impositivi in materia: ICI – ICP – TRASU - COSAP	pag. 7
Art. 8	Presentazione istanza per definizione agevolata degli atti impositivi	pag. 7

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 9	Definizione agevolata delle liti pendenti in materia ICI – ICP – TARSU e COSAP	pag. 8
---------------	--	--------

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 10	Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata	pag. 9
Art. 11	Rigetto delle istanze di definizione agevolata	pag. 10
Art. 12	Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità	pag. 11

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra l'Ente e contribuente previsto dall'art. 10 della legge 27/07/2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, **disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Cardito** in materia di imposta comunale sugli immobili, di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i., per controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento non essere ancora definite.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
 - i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia:
di imposta comunale sugli immobili

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sugli immobili** che non hanno presentato la **dichiarazione/comunicazione** prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992

ovvero hanno presentato la citata **dichiarazione/comunicazione** con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta ed ai quali, alla data del 31/05/2009, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari pendenti e tutte le violazioni previste dal presente regolamento commesse fino al 31 Gennaio 2009, relative alle annualità 2008 e retro con versamento della somma determinata applicando la seguente modalità:

- per gli anni **2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 versamento dell'imposta dovuta con gli interessi calcolati con le modalità previste dall'art. 14 del D.Lgs. 504/91 e s.m.i. con ESCLUSIONE della sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504 del 1992 e s.m.i ;**
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari pendenti alla data del 31/05/2009, relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 504/1992;

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di:
imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi **dell'imposta comunale sulla pubblicità** che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la diversa maggiore imposta dovuta ed ai quali, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, possono definire i rapporti tributari pendenti alla data del 31 gennaio 2009 relativi alle annualità 2008, 2007 e 2006 con il **versamento dell'imposta dovuta con gli interessi e con esclusione della sanzione amministrativa tributaria** previste.
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche, i soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguiti in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia: **di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani**

1. I soggetti passivi della **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, incompleti o inesatti (per. es. superficie inferiori, utilizzazione diversa) incidenti sull'ammontare del tributo, che non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/01/2009 nel seguente modo:
 - Per le annualità 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, con esclusione dell'annualità 2004 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento di una somma **pari al 100 % dell'imposta con gli interessi, dell'addizionale e della maggiorazione comunale ex Eca e del Tributo provinciale, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria**.
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti.

ART. 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia: **di Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche**

1. I soggetti passivi del **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli, inesatti o incompleti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente il canone o il diverso maggior canone dovuto e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, possono definire tutte le violazioni commesse e i rapporti tributari pendenti alla data del 31/01/2009 relativi alle annualità 2005 - 2006, 2007 e 2008 con il versamento di una somma **pari al 100 % dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con gli interessi, con esclusione della sanzione amministrativa tributaria prevista**.
2. Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2008 e retro con le stesse modalità di cui al comma 1, anche i soggetti passivi del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito

in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

ART. 6

Requisiti richiesti per l'accesso alla istanza per definizione agevolata:

Imposta comunale sugli immobili - Imposta comunale sulla pubblicità - Tassa sui rifiuti solidi urbani e Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Ufficio Tributi del Comune di Cardito, a pena di decadenza, entro il **15 Ottobre 2009** mediante consegna diretta presso gli sportelli preposti al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel caso farà fede la data di spedizione), una istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte indicando dettagliatamente:
 - a. La liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
 - b. Indicazione delle somme versate;
 - c. Gli estremi del versamento eseguito.
2. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
 - a. **Relativamente all'ICI:** l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - b. **Relativamente all'Imposta sulla pubblicità:** l'indicazione dei dati relativi alle esposizioni pubblicitarie effettuate e non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
 - c. **Relativamente alla TARSU:** l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele;
 - d. **Relativamente alla COSAP:** dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
3. Le istanze di definizione agevolate delle entrate locali per la regolarizzazione di tributi, devono essere accompagnate dalla ricevuta comprovante il pagamento, e in caso di rateizzazione, di almeno il 20 % (venti per cento), quale prima rata, del totale dovuto risultante dalla domanda.
4. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
5. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta individuati dal presente regolamento.
6. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.
7. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito, ai sensi dell'art. 35 della legge fallimentare.
8. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche i commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, ed i commissari dell'amministrazione straordinaria.

9. In caso di TAR SU, non sarà dovuta l'imposta nel caso in cui la differenza tra la superficie denunciata e quella accertabile soggetta alla definizione agevolata **non superi il 10%** (dieci per cento) provvedendo in tal caso all'aggiornamento della maggiore superficie accertata con iscrizione a ruolo a partire dall'anno 2009.

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 7

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia: di ICI - ICP - TAR SU - COSAP

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, di accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, che alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, **non sono ancora divenuti definitivi**, perché non è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, *possono essere definiti con versamento dell'imposta pura, con gli interessi e con esclusione delle sanzioni applicate nell'atto impositivo.*
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro il 15 OTTOBRE 2009**, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 8

Presentazione istanza per definizione agevolata DEGLI ATTI IMPOSITIVI

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Cardito, a pena di decadenza, entro il **15/10/2009** mediante consegna diretta presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante raccomandata (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza, redatta utilizzando lo specifico modelli predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
2. L'istanza di cui al precedente comma 1 deve contenere la specifica indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione.

3. L'istanza, compilata a cura del contribuente, deve essere conforme ai requisiti fissati all'art. 6 del presente regolamento con particolare riguardo al punto 3.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 9

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia:

di ICI – ICP – TARSU E COSAP

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e tassa sui rifiuti solidi urbani o altro tipo, anche non più in vigore, relative controversie tributarie pendenti al 31/01/2009 e che alla detta data risultano non essere ancora definite e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono ancora intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il versamento dell'imposta pura e degli interessi, con esclusione delle sanzioni applicati nell'atto impositivo. Sono comunque dovute le somme iscritte o iscrivibili a ruolo con gli interessi, ma non le sanzioni.
Le liti summenzionate devono essere pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie, anche nel caso in cui non siano decorsi i trenta giorni dalla presentazione del ricorso per il deposito in Commissione Tributaria, oppure il tribunale o la Corte d'Appello, e non, quindi innanzi alla Corte di Cassazione.
Nel caso di lite pendenti davanti alla CTR, a seguito di sentenza di primo grado con la quale è stato integralmente respinto il ricorso, per la definizione dovrà essere versamento con l'imposta pura anche gli interessi, con esclusione delle sanzioni; nel caso in cui invece il ricorso sia stato parzialmente accolto, l'Ente è comunque legittimato a riscuotere tali somme, ma ovviamente fino all'importo risultante dalla sentenza, senza sanzioni con il solo interesse.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Cardito Servizio Tributi, a pena di decadenza, entro il 15/10/2009, mediante consegna diretta presso gli sportelli dedicati al ricevimento delle istanze, o mediante Raccomandata, apposta istanza, redatta utilizzando lo specifico modello predisposto dal Comune, con la quale si richiede la definizione agevolata della lite pendente al 30/09/09 e che alla detta data non risulta essere definita.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al presente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di agevolazione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31/05/2009, detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 10

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento entro il termine del **15/10/2009**, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune attraverso il suo concessionario e/o l'ufficio Tributi e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani¹, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.
2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad **euro 500,00**, il versamento, a richiesta, detratto il **20%** di cui all'art. 6, può essere eseguito in **massimo 12 rate** di pari importo con scadenza mensile a partire dalla data di presentazione dell'istanza, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00 con esclusione dell'ultima rata. *Il pagamento della prima rata, in acconto, secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, non perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima fino al pagamento dell'ultima.* Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, il concessionario dovrà avviare il procedimento per

¹ La tassa raccolta rifiuti solidi urbani di regola è riscossa mediante ruolo; tuttavia l'ente, con l'esercizio della potestà regolamentare, può decidere di riscuotere detto tributo mediante versamento diretto su proprio conto corrente. Ed è questa l'ipotesi considerata nella stesura del presente comma 1 dell'art.8, anche perché essa è la più semplice da gestire in materia di condono. Se l'Ente, però, intende utilizzare il ruolo per la riscossione delle somme da condono tarsu occorre adattare la presente disposizione regolamentare.

il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
5. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

ART. 11

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune attraverso il suo concessionario provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, notificato con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 9 del presente regolamento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. Entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio può richiedere ulteriori documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine di cui al comma 1 fino all'adempimento da parte del contribuente, che dovrà avvenire entro 15 giorni successivi al ricevimento della stessa. Se entro tale termine il contribuente non provvede a fornire le informazioni richieste, l'ufficio rigetta la relativa istanza.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia intervenuta ulteriore richiesta di dati, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

ART. 12

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.
3. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto.
4. Del presente regolamento si dovrà dare pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, salvi i diritti di riproduzione.